

STATUTO ASSOCIATIVO

ART. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 denominato "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni, una associazione avente la seguente denominazione:

"SOCCORSO PUBBLICO CALCINATO ODV"

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Calcinato (BS), risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ART. 2 - Elementi Giuridici

L'Associazione "SOCCORSO PUBBLICO CALCINATO ODV" è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

ART. 3 - Finalità

L'Associazione è apolitica e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 s.m.i., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e sociosanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- c) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di

informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video diffusione;

f) l'erogazione di beni o servizi a persone svantaggiate, anche attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti o il sostegno a distanza;

g) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

ART. 4 - Attività di interesse generale

L'Associazione "SOCCORSO PUBBLICO CALCINATO ODV" può compiere, a norma dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 s.m.i., anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, l'Associazione "SOCCORSO PUBBLICO CALCINATO ODV" può, tra le altre attività, effettuare:

a) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interesse in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

b) ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Direttivo.

La sua attività consiste quindi:

a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;

b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

d) nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- d) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, disabili e, comunque, in condizione anche temporanea di difficoltà;
- e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni Periodiche;
- f) organizzare i servizi di mutualità.

ART. 5 - Attività di raccolta fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 s.m.i., anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - Il Volontariato

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito e senza scopo di lucro, anche indiretto. Le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spesa di tipo forfettario conformemente a quanto disposto dall'art. 17 comma 3 D.Lgs. 117/2017 s.m.i.. L'Associazione potrà tuttavia assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare suo funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. L'Associazione "SOCCORSO PUBBLICO CALCINATO ODV" iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 7 - Iscrizione degli associati

Possono essere associati all'Associazione "SOCCORSO PUBBLICO CALCINATO ODV" tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea e che abbiano ottenuto il consenso del Consiglio Direttivo come da regolamento interno. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Per essere iscritti alla Associazione "SOCCORSO PUBBLICO CALCINATO ODV" occorre essere di principi morali sani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. Gli associati si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dall'Assemblea.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

L'iscrizione degli associati avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, o comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, comunica al richiedente la decisione di ammissione temporanea o, con motivazione espressa, il diniego, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Entro un anno l'ammissione diverrà definitiva.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa. Gli associati possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Associazione a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla. La Associazione può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Associazione, non partecipando agli organi sociali della stessa.

ART. 8 - Diritti degli associati

I diritti degli associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi, dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto;
- e) esaminare i libri sociali;

- i) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- g) frequentare i locali dell'associazione;
- h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente deliberate.

ART. 9 - Doveri degli associati.

I doveri degli associati sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini, di lucro, anche indiretto;
- e) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- d) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.

Non possono essere associati coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Associazione "SOCCORSO PUBBLICO CALCINATO ODV" e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

ART. 10 - Perdita qualifica di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti b) e c) è del Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di associati per decadenza coloro che vengono a trovarsi in una situazione di inadempienza ai doveri di cui al precedente art. 9. Perdono la qualità di associati per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con la Associazione. Perdono la qualità di associati per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'assemblea stessa.

ART. 11 - Entrate e divieto distribuzione di utili

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione "SOCCORSO PUBBLICO CALCINATO ODV" sono costituite:

- a) dalle quote degli associati;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi di enti pubblici o privati;
- e) da donazioni e lasciti testamentari;
- f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;
- g) da entrate che pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

ART. 12 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione "SOCCORSO PUBBLICO CALCINATO ODV" comincia il primo di gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

ART. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della "SOCCORSO PUBBLICO CALCINATO ODV" è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente medesimo, derivanti da titoli pubblici e privati; da lasciti in generale, legati o donazioni, purché accettati dal

Consiglio Direttivo.

Esso si compone:

- a) di un Fondo di dotazione, corrispondente ad una somma liquida disponibile pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), che costituisce il patrimonio minimo ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica;
- b) di un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

ART. 14 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- h) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori e/o la Commissione di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 15 - L'Assemblea

L'assemblea degli Associati si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'assemblea. Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di impedimento a partecipare all'assemblea, ogni volontario potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro volontario avente diritto di voto, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ART. 16 - Modifica dello statuto

Per modificare lo statuto sarà necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dagli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la presenza di

almeno venti associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere, almeno, sette giorni liberi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sarà necessario il voto di 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 17 - Convocazione assemblea

L'assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione, dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'assemblea dagli associati possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

ART. 18 - Compiti dell'assemblea

I compiti dell'assemblea sono:

- a) approvare il bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare le linee programmatiche della Associazione;
- e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g) eleggere e revocare il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;
- h) eleggere e revocare la Commissione di Controllo e il Collegio dei Sindaci Revisori;
- i) approvare le modifiche allo statuto e atto costitutivo;
- l) stabilire il numero e nominare i componenti il Consiglio Direttivo, nella riunione che precede ogni triennio;
- m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

n) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

o) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;

p) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Presidente ed un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

ART. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove componenti.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Associazione.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo volontari eletti nella Commissione di Controllo.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il personale dipendente dell'Associazione nonché gli associati che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) predisporre le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 18;

b) eseguire i deliberati dell'assemblea;

c) redigere le norme di attuazione del presente statuto ed emanare ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento dell'Associazione;

d) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione ivi compresi l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, compresi automezzi; per assunzione di passività ipotecarie; stabilire le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

e) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel

perseguimento degli obiettivi associativi;

f) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;

g) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 10;

h) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;

i) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

j) decidere sull'ammissione temporanea dei nuovi aspiranti volontari ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto e confermare in via definitiva tale ammissione o deliberare il diniego motivato entro un anno;

k) assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

l) tenere, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

m) deliberare in merito alla adozione della quota associativa.

ART. 21 - Delibera Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 22 - Sostituzione dei consiglieri

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella della Commissione di Controllo. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione

dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ART. 23 - Il Presidente

Il ruolo di Presidente è incompatibile con rapporti di lavoro con l'Associazione o sue articolazioni a qualsiasi livello. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio pur la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può proporre al Consiglio Direttivo di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione previo parere favorevole del Consiglio Direttivo o riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

ART. 24 - Segretario e Tesoriere

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal Regolamento Generale dell'Associazione.

ART. 25 - La Commissione di controllo ed il collegio dei sindaci revisori

Nel caso di non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge una commissione di controllo composta da tre membri eletti dall'Assemblea fra gli associati.

La commissione dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, la commissione potrà essere affiancata da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa. La commissione si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri della commissione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. La commissione delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Consiglio Direttivo e la commissione di controllo nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 D.Lgs. 117/2017, l'associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Collegio dei revisori, o un revisore unico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30 comma 6 D.Lgs. 117/2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. In alternativa al comma precedente, l'assemblea, potrà demandare il controllo legale

alla rete associativa di riferimento alla quale l'associazione aderisce. La commissione di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. La commissione di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli Associati.

ART. 26 - Delibere assembleari in più sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

ART. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto per mezzo di delibera assembleare ad altro Ente del Terzo Settore operante in identico o analogo settore secondo la disposizione del Codice Civile e conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42 *bis* c.c..

ART. 28 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 29 - Registro Unico Terzo Settore

Tutte le clausole del presente statuto necessariamente connesse all'iscrizione nel Registro Unico Terzo Settore sono **sospensivamente** condizionate all'istituzione del Registro medesimo.

F.to Ferrari Marcello

F.to Marianna Rega Notaio (L.S.)